REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 7 (Approvazione)

L'onere derivante dalla presente legge valutato per l'anno 1969 in milioni 9.500, per l'anno 1970 in milioni 19.000 e per l'anno 1971 in milioni 28.300, sara' iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. L'onere complessivo di lire 28.500 milioni, relativo agli anni finanziari 1969 e 1970, sara' portato in aumento al disavanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1970 ed alla sua copertura si provvedera' con le operazioni di prestito di cui all'articolo 72 della legge 24 dicembre 1969, n. 986. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 14 marzo 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 34
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-delle-competenze-accessorie-del-personale-dell-azienda/approvazione-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it